

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

---

## Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti, che concernono contratti d'assicurazione in corso:

<i>Decisione del</i>	<i>Tariffa sottoposta da</i>
12.08.1998	Caisse-maladie d'Isérables, Isérables
17.08.1998	Société de secours mutuels d'Orsières, Orsières
19.08.1998	ÖKK Versicherungen AG, Landquart
31.08.1998	Caisse-maladie EOS, Lausanne
31.08.1998	Cassa malati HERMES, Sion
01.09.1998	Cassa malati Mutuelle Valaisanne, Sion
01.09.1998	Krankenkasse Zermatt, Zermatt
01.09.1998	Mutualité Assurances, Villars-sur-Glâne
03.09.1998	ALPINA Compagnie d'Assurances S.A., Zurigo
03.09.1998	HELSANA Assicurazioni, Zurigo
03.09.1998	Zurigo Compagnia di Assicurazioni, Zurigo
04.09.1998	Wincare Assicurazioni, Winterthur
07.09.1998	Cassa malati svizzera degli insegnanti, Zurigo
08.09.1998	Cassa malati FFS, Berna
10.09.1998	Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances, Lausanne
11.09.1998	Öffentlichen Krankenkass Surselva, Ilanz
14.09.1998	Caisse-maladie UNIVERSA, Sion
14.09.1998	Cassa malati Fonction publique, Bulle
14.09.1998	Caisse-maladie de Troistorrents, Troistorrents
14.09.1998	Cassa malati CMEL, Sion
14.09.1998	ASSURA Cassa malati e infortuni, Pully
17.09.1998	CONCORDIA Assicurazione malattie e infortuni, Lucerna
17.09.1998	Allgemeine Krankenkasse Brugg, Brugg
17.09.1998	KPT Assicurazioni SA, Berna
18.09.1998	Cassa malati FUTURA, Sion

per l'assicurazione contro la malattia.

### *Rimedi giuridici*

La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso presentato alla Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Gutenbergstrasse 50, 3003 Berna.

29 settembre 1998

Ufficio federale delle assicurazioni private

## **Autorizzazione militare di costruzione nella procedura ordinaria d'autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC<sup>1</sup>**

del 29 settembre 1998

---

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente nel caso della domanda di costruzione del 26 giugno 1997 da parte dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT), Sezione delle costruzioni, 3003 Berna e dell'Ufficio federale delle costruzioni (UFC), Circondario di costruzione 2, 6901 Lugano concernente il Parco automobilistico dell'esercito di Bellinzona, nuovo posteggio per il personale,

### **I**

*constata:*

1. L'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT), Sezione delle costruzioni, il 18 settembre 1996 ha sottoposto all'autorità concedente il progetto concernente la costruzione di nuovi posteggi per il personale presso il Parco automobilistico dell'esercito (PAEs) di Bellinzona, per l'esecuzione di una procedura d'autorizzazione militare di costruzione.
2. Con decisione del 10 febbraio 1997, l'autorità concedente ha ordinato l'esecuzione di una procedura ordinaria d'autorizzazione.
3. Il 26 giugno 1997, l'UFIFT, per il tramite del Centro di coordinamento delle costruzioni militari, ha presentato il progetto di costruzione con la documentazione necessaria.
4. L'oggetto di tale progetto di costruzione è la formazione di un'area di parcheggio con 60 posti su una superficie di 1'300 m<sup>2</sup>. La zona prescelta si situa dirimpetto ai PAEs, a lato della strada comunale (Via Motta). L'entrata ai posteggi è prevista dalla strada secondaria di proprietà della Confederazione che si diparte perpendicolarmente da Via Motta. In una prima fase sarà asportato lo strato di humus esistente (ca. 1 m). Seguirà poi la formazione di un sottofondo idoneo e del manto superficiale con due strati di pietrisco con penetrazione Cutback. Alla base della scarpata verso Via Motta è progettata un'aiuola drenante, dove defluiranno parte delle acque del posteggio, che si infiltreranno e saranno disperse nel sottosuolo.

Il progetto è motivato con il fatto che il PAEs di Bellinzona non dispone di posteggi adeguati per il suo personale e la truppa. L'area di parcheggio del Cantone messa a disposizione della Confederazione è stata nel frattempo trasformata e non può più essere utilizzata dai PAEs. Il parcheggio ordinato dei veicoli nelle vicinanze dei PAEs non è più possibile e la costruzione di un nuovo posteggio sull'area nord risulta perciò necessaria.

<sup>1</sup> Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, del 25 settembre 1995; RS 510.51

5. In seguito, l'autorità concedente ha avviato la procedura di consultazione presso le autorità cantonali, comunali e federali interessate ordinando il deposito ufficiale (dall'8 luglio al 7 agosto 1997) del progetto. Entro il termine indicato, la Città di Bellinzona ha presentato un'opposizione.
6. Con lettera del 28 novembre 1997, il Cantone Ticino (Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica) ha trasmesso all'autorità concedente il suo parere, unitamente a quello della Città di Bellinzona. Con lettera del 9 aprile 1998, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) ha inviato il suo parere all'autorità concedente.

## II

*considera:*

### **A. Esame formale**

#### *1. Competenza materiale*

Giusta l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), l'autorità deve esaminare d'ufficio la sua competenza.

In virtù dell'articolo 126 capoverso 1 della legge militare (LM, RS 510.10), le costruzioni e gli impianti militari che servono interamente o prevalentemente alla difesa nazionale possono essere edificati, modificati o destinati a un altro scopo militare soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. La relativa procedura è regolata nell'ordinanza concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (OAMC, RS 510.51).

L'autorità concedente è il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che stabilisce la procedura, coordina le indagini conoscitive e le consultazioni necessarie e rilascia la decisione d'autorizzazione (art. 3 OAMC). All'interno del Dipartimento, detta funzione è esercitata dalla Segreteria generale.

È vero che il parcheggio si trova al di fuori del perimetro dei PAEs. Poiché sarà a disposizione del personale dei PAEs e dei militari, esso serve esclusivamente agli interessi della difesa nazionale. Si tratta perciò di un progetto rilevante per quanto concerne l'obbligo d'autorizzazione militare di costruzione.

Di conseguenza il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport si ritiene competente per ordinare ed eseguire la procedura d'autorizzazione di costruzione.

#### *2. Procedura applicabile*

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 8 OAMC, l'autorità concedente deve decidere circa l'obbligo d'autorizzazione militare di costruzione, la procedura applicabile, la necessità di un esame dell'impatto sull'ambiente e altri esami necessari.

- a. Dall'esame risulta che il progetto di costruzione sottostà al campo di applicazione della procedura d'autorizzazione militare di costruzione (art. 1 cpv. 2 lett. d OAMC).
- b. Il presente progetto di costruzione è stato sottoposto alla procedura d'autorizzazione ordinaria, essendo la procedura d'autorizzazione semplificata applicata soltanto nel caso di costruzioni e di impianti che non comportano modifiche rilevanti della situazione esistente, segnatamente in relazione alla pianificazione del territorio, all'ambiente, all'aspetto esterno e all'esercizio, che non ledono gli interessi di terzi e che non sono soggetti a un esame dell'impatto sull'ambiente (EIA) giusta l'articolo 9 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPamb, RS 814.01) (art. 4 cpv. 2 OAMC).
- c. Secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA, RS 814.011), la costruzione di un nuovo impianto è sottoposta all'esame dell'impatto sull'ambiente, se nella fattispecie si tratta di un tipo d'impianto, rilevante per l'EIA, figurante nell'allegato. La modificazione di un impianto esistente è sottoposta all'obbligo d'esame dell'impatto ambientale se la modificazione prevista concerne trasformazioni, ingrandimenti o cambiamenti d'esercizio sostanziali (art. 2 cpv. 1 lett. a OEIA).
- Il progetto concerne infatti la modificazione di un impianto esistente del tipo numero 50.2 menzionato nell'allegato all'OEIA. Considerato l'intero PAEs, non si tratta di una modifica sostanziale della situazione esistente dal punto di vista delle costruzioni e dell'esercizio. Anche i carichi e i rischi ambientali da addebitare al previsto parcheggio non rappresentano alcuna modifica importante o sostanziale della situazione attuale. Pure il valore soglia secondo il numero 11.4 in collegamento con il numero 50.4 dell'allegato all'OEIA non è, di gran lunga, raggiunto. L'esecuzione di un esame d'impatto sull'ambiente non è dunque stato necessario.

## **B. Esame materiale**

### *1. Contenuto dell'esame*

L'esecuzione della procedura d'autorizzazione militare di costruzione dovrebbe permettere all'autorità concedente di chiarire se il presente progetto di costruzione è conforme alla legislazione applicabile, in particolare se vengono rispettate anche le esigenze della protezione dell'ambiente, della natura e delle bellezze naturali nonché della pianificazione del territorio.

L'autorità concedente deve inoltre assicurare la salvaguardia degli interessi legittimi di chi è coinvolto nel progetto.

### *2. Parere del Cantone e della Città di Bellinzona*

In data 6, rispettivamente 21 agosto 1997, la Città di Bellinzona ha inoltrato opposizione al progetto. Con lettera del 2 novembre 1997, tale opposizione è stata ritirata ed è stato formulato un preavviso favorevole al progetto, alle seguenti condizioni:

- la gestione del posteggio dovrà essere concordata con i servizi comunali;
- il posteggio dovrà essere convenientemente alberato (coordinamento con i SUC).

Il Cantone Ticino (Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica) nel suo parere del 28 novembre 1997 si esprime favorevolmente per quanto concerne la costruzione del nuovo parcheggio per il personale. Rende attenti al fatto che devono essere rispettati i limiti d'immissione imposti dalla legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01) e dalle sue ordinanze di applicazione.

### 3. *Parere dell'autorità federale*

Dopo essersi già espresso in precedenza sul progetto (cfr. lettera del 3 aprile 1997), l'UFAFP formula, nel suo parere definitivo del 9 aprile 1998, le seguenti richieste:

- il posteggio dev'essere permeabile, formato con terra magra, eventualmente anche con un'altra pavimentazione naturale e favorevole all'infiltrazione dell'acqua.
- Lo strato di humus dev'essere asportato in modo tale da non mescolarlo con la terra sottostante, che deve pure essere asportata.
- I 1'300 m<sup>3</sup> di terra ricca di humus devono essere riutilizzati su terreni destinati alla produzione di derrate alimentari o di foraggi.

In questo contesto, si parte dal presupposto che il progetto non tocchi alcuna zona o area di protezione delle acque sotterranee.

### 4. *Valutazione da parte dell'autorità concedente*

#### a. *Pianificazione del territorio*

In base alla sua destinazione, l'ubicazione vincolata del parcheggio è considerata dimostrata. Poiché il nuovo parcheggio è previsto come sostituzione di aree di parcheggio esistenti che non possono più essere utilizzate, l'autorità concedente considera dimostrata anche la necessità.

Nel suo parere, il Cantone Ticino fa riferimento al Piano dei trasporti del Bellinzonese, il quale prevede una politica dei posteggi pubblici restrittiva, in particolare con una riduzione dei posteggi di lunga durata nel centro di Bellinzona. La formazione del parcheggio viene tuttavia preavvisata favorevolmente, visto che l'area è comunque esterna alla cintura di distribuzione nord-ovest del centro cittadino, che circa 25-30 dei 60 posteggi sostituiscono quelli già esistenti per gli impiegati all'interno del PAEs e che il posteggio non sarà aperto al pubblico.

Di conseguenza, non viene fatta valere alcuna collisione con i piani d'utilizzazione o i piani delle zone comunali o cantonali. Dal punto di vista della pianificazione del territorio, nulla si oppone quindi al progetto.

#### b. *Acque*

Per cominciare, occorre constatare che, secondo le informazioni fornite dal richiedente, il progetto non tocca alcuna zona o area di protezione delle acque sotterranee. Neppure il Cantone, nel suo parere, ha espresso riserve al riguardo. Di conseguenza, non devono essere ordinati provvedimenti particolari di protezione.

Giusta l'articolo 7 capoverso 2 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC, RS 814.20), le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione nella misura in cui le condizioni locali lo permettono. Conformemente alla domanda di costruzione (pag. 3), è prevista un'aiuola drenante,

alla base della scarpata verso Via Motta, dove defluiranno parte delle acque del posteggio, che si infiltreranno e saranno disperse nel sottosuolo. L'UFAFP ritiene poco idonea la progettata copertura Cutback. Una piazza permeabile e con vegetazione potrebbe senz'altro essere prevista, almeno per i parcheggi non utilizzati quotidianamente. Si chiede perciò di formare il parcheggio con una copertura naturale e favorevole all'infiltrazione dell'acqua.

Da accertamenti ulteriori risulta che il parcheggio presenterà probabilmente un grado di occupazione molto elevato (ca. 95%). Allo scopo di garantirne un'utilizzazione permanente, il richiedente ha ribadito la necessità di dare al parcheggio la copertura prevista (cfr. lettere del 30 luglio e 4 agosto 1998).

Le strade e le piazze devono essere sistemate nella maniera più naturale possibile (cfr. «Leitfaden Umwelt, Naturnahe Gestaltung im Siedlungsraum», BUWAL 1995, pag. 57). In tale contesto va applicata la regola secondo la quale occorre limitare al minimo le superfici impermeabili e mantenere, per la circolazione, il grado di comfort necessario. Le pavimentazioni permeabili non sono considerate idonee, tra l'altro, per manti stradali molto e costantemente sollecitati. Secondo le indicazioni del richiedente, il previsto parcheggio avrà un elevato grado di occupazione. Sulla base dell'utilizzazione (parcheggi per il personale del PAEs e per la truppa, con un numero crescente di corsi di ripetizione di un giorno), le esigenze per quanto riguarda il manto sono di conseguenza più elevate. Il progetto prevede quindi, a causa del sottofondo non adeguato, la formazione di un sottofondo di un metro di spessore. Per poter garantire alla copertura la necessaria stabilità, il manto superficiale consisterà in due strati di pietrisco con penetrazione Cutback.

Di conseguenza, occorre partire dall'ipotesi che il progettato parcheggio sarà fortemente sollecitato e che perciò un rivestimento permeabile non entra in considerazione. Date le circostanze, la formazione del parcheggio con il manto previsto nella domanda di costruzione può essere approvata. L'istanza dell'UFAFP viene quindi respinta nel senso delle considerazioni che precedono.

Con riferimento all'articolo 7 capoverso 2 LPAC, la prevista aiuola drenante (alla base della scarpata verso Via Motta) può quindi essere approvata sotto il profilo tecnico della protezione delle acque.

c. *Natura e paesaggio*

Nel suo parere, l'UFAFP rileva che il previsto manto Cutback è senza valore per la fauna e la flora e contraddice la norma generale del maggior rispetto possibile per la natura e il paesaggio (art. 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN, RS 451).

Già in precedenza (n. 4. b.), si è constatato che la formazione del parcheggio con un manto Cutback è indispensabile. Poiché, dal punto di vista della protezione della natura e del paesaggio, tale soluzione non è ottimale, dev'essere attribuita un'importanza particolare alla rimanente sistemazione del parcheggio. Si esige una sistemazione il più possibile naturale, piantando in maniera adeguata specie appropriate al luogo. Una regolamentazione in tal senso, tenuto conto del fatto che la Città di Bellinzona chiede che il parcheggio sia convenientemente alberato, viene integrata nell'autorizzazione. Possono così essere soddisfatte le esigenze dell'articolo 3 LPN.

d. *Aria/rumore*

I parcheggi sono considerati infrastrutture per i trasporti nel senso dell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA, RS 814.318.142.1) e dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF, RS 814.41). Conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LPAmb, le emissioni, nell'ambito della prevenzione, devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d'esercizio e dalle possibilità economiche. Le limitazioni delle emissioni sono inasprite se è certo o probabile che gli effetti, tenuto conto del carico inquinante esistente, divengano dannosi o molesti (art. 11 cpv. 3 LPAmb).

Da un lato, i nuovi parcheggi sostituiscono quelli precedentemente a disposizione, che ora il Cantone ha destinato ad altri scopi. Dall'altro, da 25 a 30 dei 60 posti sostituiscono quelli già esistenti per gli impiegati all'interno del PAEs. Di conseguenza, la formazione di nuovi parcheggi non causerà traffico supplementare e quindi alcuna emissione supplementare nel settore interessato. Al contrario, occorre aspettarsi una diminuzione delle emissioni inquinanti e dei rumori, poiché con la nuova struttura si impedisce il parcheggio «selvaggio» nei quartieri limitrofi.

Nel caso presente, non vi sono indicazioni secondo le quali il parcheggio si situi in un'area con eccessivo inquinamento atmosferico o fonico; né la Città né il Cantone hanno fatto osservazioni in merito. Di conseguenza non si impone alcun inasprimento delle limitazioni delle emissioni. Nell'ambito della prevenzione, devono tuttavia essere previste misure per la riduzione dell'inquinamento atmosferico e fonico (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Nel presente caso, ciò può essere ottenuto mediante un'adeguata gestione del parcheggio.

Nel suo parere, la Città di Bellinzona ha formulato la condizione che la gestione sia concordata con i servizi comunali. Tale richiesta viene perciò integrata nell'autorizzazione come onere, ampliandola con la regolamentazione secondo la quale la gestione del parcheggio deve avvenire nel senso di una limitazione preventiva delle emissioni (art. 11 cpv. 2 LPAmb). Il pertinente concetto dovrà essere presentato all'autorità concedente prima dell'inizio dei lavori di costruzione.

e. *Suolo*

Il progetto prevede l'asportazione di uno strato di humus di ca. 1'300 m<sup>3</sup>. Sotto il profilo del diritto ambientale, lo strato di humus è una cosa mobile di cui il possessore intende disfarsi o che, nell'interesse pubblico, dev'essere riciclata, resa innocua o eliminata (cfr. «Comunicazioni su la protezione qualitativa del suolo e l'ordinanza concernente le sostanze nocive nel suolo [O suolo]» n. 4, UFAPP, 1993). Lo strato di humus è dunque, indipendentemente dal fatto che in esso siano o non siano presenti sostanze nocive, un rifiuto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 6 LPAmb. L'articolo 30 capoverso 1 LPAmb prevede che i rifiuti vengano riciclati oppure, dopo un eventuale trattamento, depositati in discarica. Lo strato di humus dev'essere destinato in primo luogo alla ricoltivazione (n. 12 cpv. 2 dell'allegato 1 dell'ordinanza tecnica sui rifiuti [OTR] in collegamento con l'art. 9 cpv. 1 lett. a nonché l'art. 16 cpv. 3 lett. d OTR, RS 814.015).

Di conseguenza, le richieste dell'UFAPP, secondo le quali il terreno agricolo asportato dev'essere trattato con cura e adeguatamente ricoltivato, vengono inte-



grate nell'autorizzazione come oneri. Per assicurare un trattamento conforme alla legge dello strato di terra asportato, si decide, nel senso della richiesta dell'ufficio federale, che prima dell'inizio dei lavori di scavo sia presentata all'autorità concedente la prova che lo strato di humus sarà utilizzato su terreni che servono alla produzione di derrate alimentari o di foraggi.

In seguito si può stabilire che il presente progetto è conforme al diritto materiale e formale determinante:

Le disposizioni rilevanti sono compatibili con le disposizioni circa la protezione dell'ambiente e la pianificazione del territorio. La partecipazione delle autorità cointeressate è stata garantita nell'ambito della consultazione e del deposito ufficiale dei piani. L'opposizione della Città di Bellinzona è stata ritirata. La Città di Bellinzona, il Cantone Ticino nonché l'UFAFP approvano il progetto di costruzione con gli oneri e le proposte surriferiti. Non è stata fatta valere alcuna violazione di prescrizioni cantonali, comunali o di diritto federale, né sono state opposte ulteriori e sostanziali obiezioni alla realizzazione del progetto.

Di conseguenza le premesse per la concessione dell'autorizzazione militare di costruzione sono adempite.

### III

*e, visto quanto precede, decide:*

1. il progetto di costruzione dell'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, Sezione delle costruzioni, e dell'Ufficio federale delle costruzioni, Circondario 2, nel caso della domanda di costruzione del 26 giugno 1997 concernente il Parco automobilistico dell'esercito di Bellinzona, nuovo posteggio per il personale,

con la documentazione seguente:

- domanda di costruzione
- relazione tecnica
- piani esistenti:
  - estratto carta nazionale (foglio 1313 - Bellinzona), 1:25'000
  - foglio 16 - Bellinzona, 1:500, del 6 giugno 1997
  - pianta 1:200, n. 9606-4, del 2 settembre 1996
  - sezioni 1:100 / 1:20, n. 9606-5, del 2 settembre 1996

è autorizzato, fatti salvi gli oneri menzionati qui appresso.

#### 2. *Oneri*

- a. Il parcheggio dev'essere sistemato in maniera il più possibile naturale e convenientemente alberato (coordinamento con i SUC), utilizzando specie appropriate al luogo.
- b. La gestione del posteggio deve essere concordata con i servizi comunali e avvenire nel senso di una limitazione preventiva delle emissioni (art. 11 cpv. 2 LPAmb).

Prima dell'inizio dei lavori, dev'essere presentato all'autorità concedente il relativo concetto coordinato con il Comune.

- c. Lo strato di humus dev'essere asportato in maniera tale che non sia mescolato con la terra sottostante, che deve pure essere asportata.
- d. I 1'300 m<sup>3</sup> di terra ricca di humus devono essere riutilizzati su terreni che servono alla produzione di derrate alimentari o di foraggi. Prima dell'inizio dei lavori di scavo dev'essere presentata all'autorità concedente la pertinente prova con l'indicazione del luogo di destinazione.
- e. L'inizio dei lavori dev'essere comunicato preventivamente all'autorità concedente nonché alla Città di Bellinzona.
- f. La realizzazione del progetto di costruzione in questione può iniziare soltanto quando l'autorizzazione militare di costruzione è esecutiva (art. 30 cpv. 1 OAMC).
- g. Adattamenti posteriori del progetto devono essere comunicati all'autorità concedente. Essa ordina una nuova procedura d'autorizzazione nel caso di modificazioni sostanziali.

### 3. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

### 4. *Pubblicazione*

In applicazione dell'articolo 28 capoverso 1 OAMC, la presente decisione viene notificata per raccomandata ai partecipanti alla procedura.

La decisione è pubblicata nel Foglio federale dall'autorità concedente (art. 28 cpv. 3 OAMC). Non sono quindi addebitati costi di procedura.

### 5. *Rimedi giuridici*

- a. La presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 130 cpv. 1 LM e art. 28 cpv. 4 OAMC).
- b. È legittimato al ricorso di diritto amministrativo chi è toccato dalla decisione e ha interessi legittimi nella sua modifica o annullamento nonché ogni altra persona, organizzazione o autorità per la quale il diritto federale prevede il diritto di ricorso. È escluso il ricorso da parte di autorità federali, per contro l'articolo 130 capoverso 2 LM legittima al ricorso il Cantone e i Comuni.
- c. Giusta l'articolo 32 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG, RS 173.110), fatto salvo l'articolo 34 OG, il termine per la presentazione del ricorso inizia:
  - in caso di consegna personale alle parti, il giorno successivo alla notificazione,
  - per le altre parti, il giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
- d. L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di

prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 108 OG).

- e. Il carico delle spese nella procedura di ricorso è regolato dagli articoli 149 segg. OG.

29 settembre 1998

Dipartimento federale della difesa, della  
protezione della popolazione e dello sport

---

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

---

Spostamento dei limiti del lavoro diurno (art. 10 LL)

- La Buona Stampa, 6963 Pregassona  
stampa e confezionamento  
6 u oppure d  
23 novembre 1998 al 24 novembre 2001 (rinnovamento)

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- Salvioni SA, 6500 Bellinzona  
stampa  
8 u  
30 novembre 1998 fino ad ulteriore avviso (rinnovamento)
- AGIE SA, 6616 Losone  
reperti meccanica e verniciatura  
16 u  
21 settembre 1998 fino ad ulteriore avviso  
(modificazione)

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

29 settembre 1998

Ufficio federale dello sviluppo  
economico e del lavoro,

Protezione dei lavoratori e diritto  
del lavoro

## **Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1998
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	38
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	29.09.1998
Date	
Data	
Seite	3655-3666
Page	
Pagina	
Ref. No	10 119 430

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.